



## Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

Settore n. 4 – Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà

**“Bando di concorso - anno 2020 - per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 431.”**

### **Il Dirigente del Settore Servizi alla persona e Politiche di solidarietà**

Visto l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 7.06.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19.07.1999;

Vista la Legge Regionale Toscana 24.2.2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 38/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 7.04.2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 07.07.2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla persona e Politiche di Solidarietà n. 544 del 10.07.2020;

### **RENDE NOTO**

che **dal 13/07/2020 al 12/08/2020** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere **contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020** ai sensi di quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al bando**

- 1) residenza anagrafica nel Comune di San Miniato nell’immobile per il quale si richiede il contributo;
- 2) essere conduttore, o componente del nucleo familiare del conduttore, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9<sup>1</sup>) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. n.2/2019) con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o in regime fiscale della cedolare secca;

1 “Categorie Catastali”: A/1: Abitazione di tipo signorile; A/8: Abitazione in ville; A/9: Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

- 3) Attestazione ISEE in corso di validità (regolarmente formulata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii.) con valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 28.770,41 e Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 16.500,00;

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Le attestazioni ISEE devono riportare, senza alcuna omissione o difformità, i dati reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii. e devono contenere tutti i membri del nucleo familiare previsti dalla normativa citata.

Per i soggetti che dichiarano valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo per il quale richiedono il contributo, l'ammissione della domanda è subordinata:

- a) alla presentazione di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il nucleo del richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o della ASL;
  - b) alla presentazione di autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento relativa all'anno 2020, sottoscritta dal dichiarante e da colui che eventualmente viene indicato come fonte di sostentamento con allegato documento di identità dei firmatari e contenente tutti gli elementi utili alle opportune verifiche (da allegare alla domanda);
  - c) alla verifica da parte dell'ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.
- 4) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE non superiore all'importo di € 13.391,82 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020) con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra €13.391,82 ed Euro 28.770,41 (limite di accesso al presente contributo) con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio. Tale suddivisione sarà effettuata, ai fini del calcolo del contributo, anche nel caso di persone abitanti nell'alloggio senza avere la residenza, la cui presenza il Comune abbia, in qualunque modo, accertato.

Il valore del canone è quello dell'anno 2020, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

- 5) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km.

dal comune di San Miniato. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

- 6) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- 7) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- 8) valore del patrimonio complessivo non superiore a 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 6 e 7;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

**I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.**

Il contributo in oggetto sarà calcolato unicamente in relazione al periodo dell'anno 2020 in cui il richiedente è in possesso dei requisiti sopra elencati.

A tale fine il richiedente è tenuto, pena l'esclusione dal contributo stesso, a presentare autocertificazione del permanere di tali requisiti secondo le modalità e i termini indicati ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente bando. Restano in ogni caso validi al medesimo fine i risultati dei controlli d'ufficio effettuati su quanto dichiarato.

## **Art. 2 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione**

Il richiedente autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti richiesti dall'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del presente bando, nonché la composizione del nucleo familiare.

La responsabilità della veridicità delle autocertificazioni prodotte è esclusivamente del richiedente la concessione che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

L'Amministrazione Comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici e la restituzione di quanto eventualmente erogato, è anche perso il diritto di richiedere il beneficio per il Bando di concorso immediatamente successivo.

Resta inteso che gli elenchi dei beneficiari dei contributi saranno inviati al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 1 del presente Bando.

In caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (come definito dalla Legge 104/92) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi, deve essere presentato al momento della domanda il certificato della competente ASL ed allegato alla domanda stessa.

## **Art. 3 – Documentazione obbligatoria**

E' obbligatorio allegare alla domanda, entro la scadenza per la presentazione delle domande stesse (salve le eccezioni indicate), la seguente documentazione:

- a) Copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- b) Copia del permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini non comunitari) in corso di validità;
- c) Copia del contratto di locazione (se non già consegnata uguale copia al Servizio Politiche Abitative al bando immediatamente precedente: in questo caso specificarlo sulla domanda) con ricevuta di regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate ed in corso di validità;
- d) Documentazione attestante l'ultima registrazione annuale del contratto di locazione (rilasciata dalla Agenzia delle Entrate al momento del rinnovo annuale del contratto o, in caso di contratto non ancora rinnovato, della prima registrazione del contratto stesso) o l'applicazione dell'opzione della "cedolare secca" da parte del proprietario dell'alloggio, valida per l'anno in corso ;

- (Per i punti c) e d) solo se non già consegnata uguale copia al Servizio Politiche Abitative per il bando immediatamente precedente: in questo caso specificarlo sulla domanda);
- e) Ricevute dei canoni di locazione 2020 sostenuti fino alla presentazione della domanda e relativi al periodo gennaio-giugno 2020 (salvo quelle non ancora sostenute o possedute per le quali è in ogni caso indicato l'obbligo di rispettare le scadenze stabilite negli articoli 10, 11 e 12 di questo bando) o accordo di cessione del beneficio verso il locatore in caso di morosità di cui all'art. 9 del presente bando (Allegato B2);
  - f) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, non scaduta alla data di apertura del bando e regolarmente compilata ai sensi della normativa di riferimento (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, al momento della compilazione e presentazione della domanda il richiedente non dovrà allegarla ma esserne in possesso ai sensi del DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014);
  - g) Nel caso di valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo: autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento relativa all'anno 2020, sottoscritta dal dichiarante e da colui che eventualmente viene indicato come fonte di sostentamento con allegato documento di identità dei firmatari e contenente tutti gli elementi utili alle opportune verifiche (Allegato B1);
  - h) Nel caso di possesso di immobile ad uso abitativo o quota: certificazione o documentazione attestante i requisiti previsti dal bando (art. 1, punti 5 e 6: alloggio ad uso abitativo posseduto per intero o pro-quota; sentenza di assegnazione immobile all'ex-coniuge; dichiarazione di inagibilità dell'alloggio; documentazione relativa al pignoramento dell'immobile);
  - i) Eventuale certificazione di invalidità non inferiore al 67% o handicap grave (Legge 104/92, art, 3, comma 3)

#### **Art. 4 – Nucleo familiare**

La definizione di nucleo familiare corrisponde a quella stabilita dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014), per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE).

#### **Art. 5 – Collocazione dei soggetti nelle relative fasce e definizione della situazione reddituale**

I nuclei aventi diritto sono collocati in graduatoria nelle fasce A) e B) sulla base del valore ISE/ISEE dichiarato con propria Attestazione ISEE (DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014 – Attestazione ISEE ordinario) in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando, come di seguito specificato:

Fascia A: i nuclei con valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (€13.391,82) per l'anno 2020 e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione annuo non inferiore al 14%.

Fascia B: i nuclei con valore ISE compreso tra € 13.391,82 ed € 28.770,41 e per i quali il valore ISEE sia non superiore ad € 16.500,00 e l'incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISE sia non inferiore al 24%.

## **Art. 6 – Articolazione delle graduatorie**

La graduatoria sarà formata disponendo in ordine crescente i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando sulla base dei seguenti criteri applicati nell'ordine qui descritto:

- 1) Fascia A o B in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE (come da art. 5 del presente bando);
- 2) Criteri di priorità sociale come di seguito specificati:
  - a) nucleo familiare composto solo da componenti ultra-sessantacinquenni;
  - b) nucleo familiare composto da cinque o più persone;
  - c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92, art. 3, comma 3) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi;
  - d) nucleo familiare mono-genitoriale con figli a carico.A ciascuna delle suddette condizioni è attribuito 1 punto.
- 3) Percentuale di incidenza canone annuo / valore ISE;

A parità di fascia (A o B), di punti di priorità e di incidenza canone/ISE, i beneficiari verranno ordinati in ordine crescente in base al canone di locazione annuo procedendo dal canone più alto al più basso;

## **Art. 7 – Istruttoria domande, formazione e pubblicazione della graduatoria**

L'Ufficio Politiche Abitative - Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà - Servizi Culturali, Bibliotecari, Archivistici, Sportivi, Politiche abitative e di solidarietà - del Comune di San Miniato, procede, entro i trenta giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande di partecipazione, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Dirigente del Settore Servizi alla persona e Politiche di Solidarietà procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune di San Miniato [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it).

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, inderogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla "Commissione di cui all'art. 5 del 'Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi sociali", la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva entro i successivi quindici giorni.

La graduatoria definitiva esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione. Alla stessa sarà data pubblicità mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- inserimento sul sito web del Comune di San Miniato [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it) ;

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria verrà data notizia esclusivamente a mezzo comunicato stampa e sul sito internet del Comune di San Miniato all'indirizzo web [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it)

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio, e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di San Miniato [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it)  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 **i richiedenti ammessi saranno riportati nella graduatoria indicando il codice identificativo** creato dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda.

### **Art. 8 – Validità della graduatoria**

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni assegnate all'Ente dalla Regione Toscana secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino al 31.12.2020.

### **Art. 9 – Durata ed entità dei contributi**

Il contributo è calcolato in mesi interi dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, in ogni caso in relazione al periodo di validità del contratto di locazione e di iscrizione anagrafica del richiedente, e subordinato al periodo di possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e al numero di mensilità pagate e documentate, secondo quanto riportato ai successivi artt. 10, 11 e 12.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e di quelle eventualmente messe a disposizione dal Comune.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone di locazione annuo (anno 2020), al netto degli oneri accessori e di eventuali altri contributi pubblici fruiti, sul valore ISE.

Il contributo teorico è il seguente:

- per i nuclei inseriti nella fascia A) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino all'importo del canone di locazione dovuto e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 per l'intero anno;
- per i nuclei inseriti in fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 per l'intero anno.

L'Amministrazione Comunale, qualora la quota del fondo nazionale e regionale trasferito risultasse insufficiente a coprire il fabbisogno, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio:

- 1) di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante;
- 2) di destinare una quota del contributo ai richiedenti collocati in fascia "B". Tale quota, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate;
- 3) di valutare, entro i termini che verranno indicati dalla Regione Toscana, la possibilità da parte dell'Ente di concorrere con risorse proprie, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, alla copertura del fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva, ad integrazione della quota di fondo nazionale e regionale trasferito, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

La collocazione in graduatoria non dà automatico diritto all'erogazione del contributo.

Il contributo verrà erogato secondo l'ordine della graduatoria definitiva (definita in base ai criteri sopra riportati) fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la misura in oggetto.

Sulla base delle ricevute relative ai canoni di locazione delle mensilità da gennaio a giugno 2020 allegate alla domanda di partecipazione, nei limiti dei fondi trasferiti a questo Comune dalla Regione Toscana quale anticipo del totale previsto, potrà essere calcolata ed erogata una prima parte del contributo relativa al primo semestre 2020,

sulla base della graduatoria definitiva ed in relazione al periodo di possesso dei requisiti previsti dalla misura in oggetto.

Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare in relazione alle seguenti misure fruitive per lo stesso periodo di validità del contributo in oggetto:

- 1) gli alloggi "fruente di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi alla locazione ad affitti a canone agevolato, ovvero inferiore rispetto a quello di mercato" come precedentemente chiarito al punto 3.2 dell'allegato "A" della Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, e successivamente esplicitato con nota della Regione Toscana del 22/09/2010;
- 2) il contributo ricevuto dal medesimo richiedente per l'"AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19" ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, come modificata dalla D.G.R.T. 483 del 14 aprile 2020, come specificato all'art. 1 dell'Avviso sopra citato pubblicato dal Comune di San Miniato dal 30.04.2020 al 20.05.2020. La somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta dall'eventuale importo spettante in base al bando contributi affitto ordinario 2020;
- 3) gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- 4) il contributo per l'autonomia dei giovani della Misura "GiovaniSi" della Regione Toscana relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l'anno 2020;
- 5) la quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione, nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza. Il "contributo teorico spettante" della misura in oggetto verrà decurtato di tale importo;

Nel caso in cui il richiedente percepisca un contributo inferiore a quello spettante ai sensi del presente bando, gli sarà corrisposta la differenza.

A seguito del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Toscana, l'Amministrazione eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere delle condizioni di accesso al bando, nonché l'ammontare complessivo dei benefici pubblici a titolo alloggiativo percepiti da qualunque Ente e di copia delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione e che dovranno essere prodotte nel termine indicato, pena decadenza dal beneficio, come specificato al successivo articolo 12.

In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 07.07.2020 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo richiedente nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per l'erogazione di Servizi Educativi e Scolastici.

In tali ipotesi l'Amministrazione Comunale procederà al reincasso del contributo concesso previa apposita comunicazione al soggetto interessato, fermo restando la presa d'atto di tale procedura espressa contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.

In caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone di locazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni, erogherà il contributo spettante direttamente al locatore, accertata l'esistenza di un accordo scritto che preveda l'impegno del locatore ad accettare il contributo, eventualmente anche per un importo minore della morosità complessiva e ad interrompere la procedura di sfratto o rinviare l'eventuale

attivazione della stessa fino alla data di emissione del bando di concorso a sostegno affitti relativo all'anno successivo.

Nei casi di contemporanea situazione del singolo beneficiario che presenti debiti pregressi nei confronti dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San Miniato e al contempo produca un accordo col locatore per la cessione ad esso del beneficio con le modalità sopra descritte, viene data priorità alla quota da erogare al locatore nel rispetto delle finalità di contributo alla locazione della presente misura e nell'ottima di prevenire l'insorgere di situazioni di emergenza abitativa;

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia interessato dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, decade dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

#### **Art. 10 – Termini di presentazione delle domande**

Le domande per il contributo in oggetto si possono presentare **a partire dal 13/07/2020 e fino al termine inderogabile del 12/08/2020**, secondo le modalità descritte di seguito.

#### **Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande**

**Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online** reperibile tramite la home page del sito del Comune di San Miniato [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it) entro il termine perentorio del 12/08/2020.

La domanda, pena l'esclusione della stessa, dovrà essere completa di tutti i dati e le informazioni richieste e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità e della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ).

Non si accetteranno domande pervenute in maniera difforme, incomplete o oltre i termini indicati.

Per informazioni o assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Abitative, Loggiati S. Domenico 3 – San Miniato (PI) – tel. 0571/406.840 – fax 0571/406756 con orario di apertura telefonica: lunedì e martedì ore 9 – 13, giovedì ore 9 – 13, 15 – 16.30, sabato ore 9.00 – 12.00 (accessi di persona solo previo appuntamento telefonico).

#### **Art. 12 – Termini e modalità per la presentazione delle ricevute e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti**

Primo semestre 2020:

La presentazione della domanda di partecipazione e le ricevute dei canoni di locazione allegata ad essa fanno fede per la verifica dei requisiti e per il successivo calcolo del

contributo relativi al primo semestre 2020 (gennaio – giugno) per i beneficiari ammessi alla graduatoria definitiva.

Secondo semestre 2020:

**Entro il termine perentorio del 30/01/2021**, pena l'esclusione dal contributo previsto, gli ammessi alla graduatoria definitiva dovranno presentare:

- 1) dichiarazione sostitutiva relativa al mantenimento dei requisiti di ammissione al presente bando per il secondo semestre 2020;
- 2) copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione sostenuti nell'anno 2020 e relative al secondo semestre dello stesso anno (o accordo di cessione del beneficio verso il locatore in caso di morosità di cui all'art. 9 del presente bando – Allegato C);

Tali integrazioni dovranno essere consegnate accedendo alla medesima piattaforma online reperibile tramite la home page del sito del Comune di San Miniato [www.comune.san-miniato.pi.it](http://www.comune.san-miniato.pi.it) entro e non oltre il termine perentorio del 30.01.2021

Sulla piattaforma dovranno essere compilati tutti i dati richiesti e caricata la documentazione indicata nonché copia del documento d'identità del richiedente.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ).

Per informazioni o assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Abitative, Loggiati S. Domenico 3 – San Miniato (PI) – tel. 0571/406.840 – fax 0571/406756 con orario di apertura telefonica lunedì e martedì ore 9 – 13, giovedì ore 9 – 13, 15 – 16.30, sabato ore 9.00 – 12.00 (accessi di persona solo previo appuntamento telefonico).

### **ARTICOLO 13 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà del Comune di San Miniato.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Abitative negli orari di apertura telefonica (lunedì e martedì ore 9.00 - 13.00, giovedì ore 9.00 - 13.00, 15.00 - 16.00, sabato ore 9.00 - 12.00) al seguente numero di telefono: 0571/ 406 840 o per mail [domus@comune.san-miniato.pi.it](mailto:domus@comune.san-miniato.pi.it)

### **ARTICOLO 14 Controlli e sanzioni**

L'elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

**ARTICOLO 15**  
**Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003**  
(Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di San Miniato. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

**Art. 16 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020 e alla Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.

Allegati al Bando di Concorso:

- a. Modulo di Domanda (Allegato B)
- b. Modulo caso ISE 0 (Allegato B1)
- c. Atto cessione remissione credito verso locatore (Allegato B2);
- d. Modulo integrazioni secondo semestre (Allegato C);

**Il Dirigente del Settore**  
**Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà**

*Dott. Carlo Russo*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs.  
n. 82/2005 e s.m.i.*